



Comune di Eboli

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Comune di Eboli
Protocollo: 57759 del 29/12/2020
Titolario: 02 - Fascicolo:

ORDINANZA N. 330 del 29 dicembre 2020

OGGETTO: *DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI DI ARTIFICIO E SCOPPI DI PETARDI E SIMILI DALLE ORE 20.00 DEL 30 DICEMBRE A TUTTO IL 6 GENNAIO 2021.*

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO

che in occasione delle festività è frequente l'abitudine di accendere fuochi pirotecnici e petardi per festeggiare l'arrivo del Nuovo Anno e l'Epifania;

che anche nelle giornate precedenti e seguenti si possono verificare episodi di disturbo e turbativa alla quiete delle persone e degli animali, oltre che danneggiamenti a cose mediante lo sparo e il lancio di petardi e simili artifici esplodenti;

che detta attività, esercitata in modo incontrollato e senza l'adozione delle minime misure precauzionali, può determinare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;

che il rumore provocato dalle deflagrazioni crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;

che conseguenze negative si possono determinare a carico degli animali sia domestici che selvatici in quanto il fragore dei botti, oltre a ingenerare un'evidente reazione di spavento, può esporli al rischio di smarrirsi o di procurarsi ferite;

ATTESO che la potenziale situazione di rischio descritta, tale da arrecare pregiudizio alla vivibilità urbana, alla tranquillità e al riposo dei residenti, richiede un intervento immediato finalizzato a prevenire ed evitare i disagi sopra indicati;

RILEVATA altresì la necessità di limitare, comunque, il più possibile rumori fortemente molesti nell'ambito urbano, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice Penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

RITENUTO

che, per le ragioni già esposte, strettamente correlate alla peculiarità ed eccezionalità del disagio e pericolo che si intende fronteggiare, si rende necessario dettare misure urgenti e temporanee al fine di prevenire e scongiurare le conseguenze derivanti dalla deflagrazione di prodotti pirotecnici, limitatamente, limitatamente al periodo di tempo di seguito specificato;

che tale intervento è diretto a tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, l'integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, degenti presso gli ospedali e il benessere degli animali;

Richiamato, in proposito, anche l'art 15 del Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali e prevenzione del randagismo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25.05.2019 che prescrive espressamente "sul territorio del Comune di EBOLI è vietato l'utilizzo di qualsiasi fuoco pirotecnico in luogo pubblico o in luogo



Comune di Eboli

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

privato da cui possa cadere su luoghi pubblici, dalle ore 24 del 31 novembre e fino alle ore 24 del 6 gennaio dell'anno successivo"

RILEVATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in applicazione dell'art. 50 del T.U.E.L. (D.lgs. n.267/2000);

VISTI:

- l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- la Legge n. 689/81 e successive modificazioni;
- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs 4 aprile 2010 n. 58 "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici" per le parti ancora in vigore, e il D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici";
- l'art. 7 bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro;

ORDINA

- 1) Sul territorio comunale è vietato, dalle ore 20.00 del 30/12/2020 a tutto il 06/01/2021, l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione.

DISPONE

- a) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Eboli per quindici giorni;
- b) la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Salerno;
- c) la trasmissione della stessa al Comando Stazione Carabinieri di Eboli, alla Guardia di Finanza - Comando Gruppo Eboli, al Comando di polizia locale;

INFORMA

Che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della Legge 24.11.1981, n. 689.

La presente ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio *online* del Comune di Eboli e sul sito internet istituzionali.

A norma dell'art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Salerno entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo



Comune di Eboli

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Pretorio online, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in applicazione del D.P.R. 24.22.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla notifica.

Agli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica e di Polizia Locale il compito di far osservare il presente provvedimento.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Prefetto Dr. Antonio De Iesu

